Nota prot. n. P924/4122 sott. 67 del 17/08/2001

Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell'edificio di civile abitazione … - Quesito.

Il quesito è relativo all'assoggettabilità di un edificio di civile abitazione. L'altezza in gronda del fabbricato sarebbe inferiore a 24 m se non si considerassero, sulla terrazza condominiale, alcune verande, per la maggior parte chiuse da vetrate, di proprietà, ciascuna, dell'occupante l'attico sottostante. Considerando anche queste verande, l'altezza in gronda totale del fabbricato risulta di 25,57 m.
L'edificio è soggetto a controllo VV.F. (rientra al punto 94 del DM 16/2/1982 "Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m") in quanto l'altezza in gronda dello stesso, all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile, risulta di m. 25,57.
Il vano ascensore non è attività soggetta a controllo VV.F. (non rientra al punto 95 del DM 16/2/1982 "Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri") poiché ha corsa inferiore ai 20 metri. Tuttavia deve rispettare i criteri tecnici di sicurezza previsti nel DM n. 246 del 16.05.1987 per tale impianto, inserito in un edificio di tipo a).

Risposta del Ministero
Con riferimento al quesito di pari oggetto trasmesso dal Comando VV.F. …, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.